

## La cultura giuridica dello *ius publicum ecclesiasticum* e la codificazione piano-benedettina

XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico  
*Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*  
*Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*  
Roma, 4-7 Ottobre 2017

### Schema della relazione:

- “Fioritura” della produzione scientifica giuspubblicistica e “movimento codificatorio” ottonecentesco.
- “Connessione” fra *ius publicum ecclesiasticum* (*Ecclesia est societas iuridice perfecta*) e codificazione piano-benedettina.
- “Cultura giuridica” odierna dei principi giuspubblicistici inseriti all’interno del Codice di diritto canonico del 1917.
- “Funzione cooperativa” del diritto pubblico ecclesiastico nell’epoca contemporanea.

### Sintesi della relazione:

L’intervento odierno concerne l’importanza dello *ius publicum ecclesiasticum* per la codificazione piano-benedettina e il forte impatto culturale, direi piuttosto la “cultura giuridica”, di questo ramo del diritto canonico. Da storico del diritto, parlare di “cultura giuridica” significa puntare su una chiave di lettura del dato storico da intendersi non come operazione intellettuale decifrabile solo per pochi cultori ma come un modo per meglio comprendere il diritto nella sua cifra più intima.

L’arco temporale che vide fiorire massimamente la produzione scientifica in tema di diritto pubblico ecclesiastico da parte dei canonisti di Curia è lo stesso in cui prese forma il “progetto” di codificazione del diritto della Chiesa; un progetto fortemente sostenuto da Papa Sarto e portato a termine da Benedetto XV nel 1917 con la promulgazione del *Codex iuris canonici*. Questi due dati (fioritura della produzione scientifica in tema di diritto pubblico ecclesiastico e codificazione del diritto canonico) si intrecciano in modo tale da ipotizzare che lo *ius publicum ecclesiasticum* sia

stato un valido “strumento” per l’elaborazione del codice. Un codice, quello di diritto canonico del 1917, che arriva per ultimo all’interno del cosiddetto “movimento codificatorio” otto-novecentesco.

Non mi compete, in questa sede, vedere se e quanto è diverso l’impianto e la struttura del codice di diritto canonico rispetto alle principali codificazioni europee dei secoli diciannovesimo e ventesimo (il *Code civil des français* del 1804, l’*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco del 1811 e il *Bürgerliches Gesetzbuch* dell’Impero germanico del 1900). Ciò che invece mi pare opportuno rilevare è come all’interno di questo “laboratorio di codici” la scienza dello *ius publicum ecclesiasticum*, grazie al “carattere apologetico” dell’epoca volto a dimostrare la perfezione giuridica della Chiesa, contribuì a conferire a quest’ultima una struttura chiara e precisa dal punto di vista definitorio: non solo società giuridica (*societas iuridice*) proprio come lo Stato, ma anche *perfecta* e dotata di tutte le potestà assegnate dal Divino Fondatore, *independenter a civili potestate*. In più, il diritto di determinarsi come *societas iuridice perfecta* era un diritto *proprium ac nativum*: faceva parte dell’essenza stessa della Chiesa e nessuna potestà umana poteva limitarlo, comprimerlo o escluderlo.

Ciò premesso, si tratta di domandarci se la scienza giuridica giuspubblicistica abbia influenzato l’impianto del codice; se, in altre parole, all’interno dei canoni sia possibile scorgere una formulazione che richiama uno dei principi cardine dello *ius publicum ecclesiasticum*: *Ecclesia est societas iuridice perfecta*. La risposta, sol che si leggano alcuni canoni del *Codex* del 1917, non può che essere positiva (i.e. cann. 120, § 1; 121; 196; 265; 1160; 1322, §2; 1495, § 1; 2214, § 1; 2334). Tali canoni, pur riguardando le materie più disparate, hanno in comune un dato fondamentale: la determinazione di particolari diritti o prerogative dell’ordinamento giuridico canonico a partire dall’assunto della Chiesa come *societas iuridice perfecta*.

Poiché l’intitolazione generale del convegno richiama le “culture giuridiche nel centenario della codificazione”, credo sia utile “attualizzare” quanto finora detto. Rispetto ai principi giuspubblicistici inseriti nei canoni del codice del 1917 poco sopra menzionati, si può senz’altro rilevare che essi permangono nel vigente Codice di Diritto Canonico (i.e. cann. 1254, §1; 1311, 1401) mostrando, quindi, la loro “tenuta” rispetto agli eventi successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II in tema di revisione della codificazione piano-benedettina. È da specificare che parlando di “tenuta” il riferimento è al solo “principio giuspubblicistico” e non tanto alla “dimostrazione apologetica” della perfezione giuridica della Chiesa che, da ritenersi oggi del tutto anacronistica come *modus operandi* per la regolazione dei rapporti fra la Chiesa e le comunità

politiche, vanificherebbe il “messaggio” offerto dalla Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium* e dalla Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*.

Cosa mostra, allora, questa “tenuta” dei principi giuspubblicistici all’interno del Codice vigente nonostante le esigenze di rinnovamento, in tema di codificazione, emerse nel Concilio Ecumenico Vaticano II? L’impatto culturale di tali principi per la scienza canonistica e per il diritto della Chiesa. In altre parole, la “cultura giuridica” dello *ius publicum ecclesiasticum*.

Una “cultura giuridica” che mette in luce come la corretta chiave di lettura dell’odierno *ius publicum ecclesiasticum* sia quella della “funzione cooperativa” in tema di relazioni fra Chiesa e Comunità politiche – tenendo il n. 76 della Cost. Past. *Gaudium et Spes* come linea-guida per strutturare tali relazioni – e non quella del “compito difensivo” di tale disciplina. Viceversa, puntando cioè sulla funzione “difensiva” anziché su quella “cooperativa” del diritto pubblico ecclesiastico, si corre il rischio di presentare l’ordinamento giuridico canonico in modo non rispondente ai “segni dei tempi” di questa epoca post-moderna.

Prof. Matteo Nacci  
*Pontificia Università Lateranense*